



Unione Europea

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

ISTITUTO COMPRENSIVO "MUZIO CAPPELLETTI"- ALLERONA

Scuole dell'Infanzia – Primaria – Secondaria I grado

Via S. Abbondio n. 1 – 05011 Allerona (TR) - c.f. 90009740557

Tel. 0763/624116 - 0763/624486 – 0763/624497

Mail tric81700x@istruzione.it – PEC tric81700x@pec.istruzione.it internet: www.icoallerona.edu.it



Contratto di prestazione professionale per progetto "Pinocchio" scuola infanzia di Castel Giorgio
a.sc. 2022/2023

TRA

L'ISTITUTO COMPRENSIVO MUZIO CAPPELLETTI rappresentato legalmente dalla dott.ssa
MEATTA Antonella, Dirigente Scolastico pro-tempore (omissis) denominato "Committente";

E

Il sig.ra CARDINALI ALESSIA (omissis) d'ora innanzi denominato "Fornitore del servizio".

LE PARTI SOPRA DESCRITTE

PREMESSO CHE

L'Istituzione scolastica sopra citata ha predisposto il Progetto di educazione motoria e lettura
"Giochi e attività di movimento sulla storia di Pinocchio", rivolto agli alunni della scuola infanzia
di Castel Giorgio, periodo da gennaio –giugno 2023, per dieci incontri, 1 ora a sezione, e con un
saggio finale di fine anno;

. Il DI 129/18, anche visto l'articolo 7 del regolamento attuativo dello stesso approvato con delibera
del Consiglio di Istituto del 25/09/2019 consente la stipulazione di contratti di prestazioni d'opera
con esperti per particolari attività ed insegnamenti, per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali,
per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia scolastica;

. E' interesse dell'Istituto acquisire la collaborazione di personale con provata esperienza e
competenza nel campo della realizzazione di obiettivi formativi espressi del progetto "Educazione
alla Psicomotricità" in cui sono indicati i percorsi di educazione motoria a partire dai primi anni
della scuola dell'infanzia, finalizzati al benessere psico-fisico degli alunni.

La sig.ra Cardinali Alessia, ha già svolto con risultati positivi, analoga attività; in relazione ai titoli
culturali e professionali debitamente documentati in apposito curriculum vitae depositato agli atti
della scuola, è dotata delle competenze necessarie e risulta idonea all'attuazione del progetto e non
si trova in regime di incompatibilità tale da impedire l'effettuazione della prestazione professionale
oggetto del presente contratto;

. Rilevato che non sussistono condizioni ostative alla realizzazione del progetto "de quo", sia con
riferimento alle risorse economiche che agli scopi Istituzionali perseguiti dalla Scuola e inseriti nel
PTOF;

. Preso atto che il progetto sarà finanziato con il contributo volontario dei genitori degli alunni della
scuola dell'infanzia di Castel Giorgio;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO APPRESSO

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

La Parte Committente affida al sig.ra Cardinali Alessia (omissis) che accetta, l'incarico di realizzare il progetto di "di Educazione motoria e lettura "Giochi e attività di movimento sulla storia di Pinocchio" L'attività rientra nell'ambito del progetto "Educazione alla Psicomotricità" che prevede dei percorsi di educazione motoria a partire dai primi anni della scuola dell'infanzia, al fine di aumentare il benessere psico-fisico degli alunni.

La sig.ra Cardinali Alessia, si impegna, ai fini di cui all'art. 1, a coordinare l'orario degli interventi con l'insieme delle attività svolte nell'ambito del progetto, in collaborazione con i docenti della scuola stessa, facendo pervenire all'Istituto scolastico il programma delle attività con l'indicazione del calendario che intende osservare;

ART. 2 – NATURA E CAUSA DEL CONTRATTO, ASSUNZIONE DELL'APPALTO DELL'ALEA DI RISCHIO

Il contratto stipulato tra Committente e il sig.ra Cardinali Alessia ai fini della prestazione in oggetto, è un contratto di prestazione professionale con il quale il sig.ra Cardinali Alessia si assume tutti i rischi e le responsabilità di natura professionale ed extra professionale nel realizzare il progetto, verso un corrispettivo in denaro. La causa contrattuale è regolata dall'art. 1325 c.c.

ART. 3 – RESPONSABILE DELLA PRESTAZIONE

Il Fornitore del servizio provvederà a curare lo svolgimento di tale attività sotto la propria direzione. La Parte Committente designa, quale proprio Responsabile e Referente, per ogni attività o questione inerente l'esecuzione ed al raggiungimento dello scopo del progetto di cui trattasi, l'insegnante Palmucci Giuseppina per la scuola dell'infanzia di Castel Giorgio.

ART. 4 – SICUREZZA ALUNNI

La sig.ra Cardinali Alessia si assume l'obbligo della vigilanza degli alunni che partecipano al progetto ai sensi dell'art. 2048 del c.c. Si obbliga, altresì, alla custodia degli arredi, degli oggetti e di qualsiasi altro materiale utilizzato o comunque presente nel tempo di espletamento della prestazione.

La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall'esperta, che non potrà avvalersi di sostituti. La sig.ra Cardinali Alessia, prima dell'avvio delle attività, è tenuta a rilasciare alla parte committente apposita dichiarazione nella quale si attesti di non aver riportato condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quarter, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

L'esperta si impegna a consegnare una specifica relazione finale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti

ART. 5 – TEMPI, MODALITA' E LUOGHI DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

Il presente contratto decorre da gennaio – maggio 2023

L'attività di consulenza rivolta agli alunni intende favorire uno sviluppo fisico armonico tramite la pratica del gioco/lettura "Giochi e attività di movimento sulla storia di Pinocchio", coinvolgendo tutto il corpo. Aumentare il controllo motorio attraverso la lettura. Stimolare il rispetto verso i compagni, favorire il controllo dell'aggressività, sviluppare autocontrollo e stimolare la percezione uditiva e musicale, volte successivamente al saggio finale previsto alla fine dell'anno scolastico. Il progetto si colloca nelle serie di interventi di educazione alla salute con iniziative volte alla

promozione del benessere e dei corretti stili di vita; opera nella formazione globale della personalità degli alunni, contribuendo a questo obiettivo, insieme a tutte le altre discipline e materie scolastiche, attraverso una metodica disciplina.

Il Fornitore si obbliga a partecipare agli incontri che l'Istituto organizzerà secondo tempi concordati, per il coordinamento delle attività, le verifiche intermedie e finali sullo svolgimento dell'attività stessa.

Al termine dell'attività, l'esperta si impegna a presentare una relazione congiunta sull'attività oggetto del presente contratto, accompagnata dal registro all'uopo predisposto.

ART. 6 – CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

A fronte dell'attività effettivamente e personalmente svolta dal sig.ra Cardinali Alessia, la parte Committente, si impegna a corrispondere, per gli interventi richiesti e previsti, un compenso complessivo, in regime di collaborazione occasionale, di € 681,64 (seicentottantuno/64) comprensivo, oltre che del compenso netto da corrispondere all'esperto, anche di ogni altro onere e contributo dovuto ai sensi di legge, a carico dell'esperto e dell'istituto (IRAP 8,50%)

L'attività di cui al presente contratto viene svolta senza alcun vincolo di subordinazione ed in piena autonomia da parte degli esperti; non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di fine rapporto.

Il compenso predetto verrà corrisposto in unica soluzione alla fine dell'incarico.

Lo stesso importo sarà liquidato in un'unica soluzione al termine dell'attività;

Il Fornitore del servizio, in ossequio alle previsioni recate dall'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm., si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati al presente contratto, utilizzando esclusivamente conti bancari o postali dedicati anche in via non esclusiva.

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente incarico dovranno avvenire esclusivamente nelle forme previste dall'articolo 3 della citata legge.

Il mancato utilizzo da parte del fornitore del servizio dei conti correnti dedicati e comunque il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sono causa di risoluzione del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nonché di applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 6 della Legge n. 136/2010.

ART. 7 – RECESSO UNILATERALE DEL CONTRATTO

L'Istituzione scolastica e la parte fornitrice del servizio possono recedere dal presente contratto mediante comunicazione da trasmettere con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta certificata, meglio individuata con l'acronimo P.E.C. con preavviso di almeno dieci giorni.

In caso di recesso a norma del comma precedente, la Parte fornitrice del servizio corrisponderà a titolo risarcitorio all'Istituzione scolastica l'importo delle spese sostenute ed impegnate, in base al contratto, fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso.

L'Istituto ha il diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato a mezzo comunicazione fatta con lettera raccomandata, in caso di inadempimento delle attività di cui ai precedenti articoli, in caso di risoluzione del contratto, l'Istituto ha il diritto al risarcimento del danno conseguente.

Ai sensi dell'art. 2237 c.c. l'Istituto ha la facoltà di recedere dal presente contratto per qualsiasi motivo.

ART. 8- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Istituzione scolastica provvede al trattamento, alla diffusione, alla comunicazione ed all'informazione dei dati personali relativi al presente contratto nell'ambito del perseguimento e raggiungimento dei propri fini istituzionali,

La Parte fornitrice del servizio si impegna a trattare i dati personali provenienti dall'Istituzione scolastica esclusivamente ed unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto.

ART. 9 – RISERVATEZZA

Tutti i dati di cui il Fornitore del servizio venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente affidamento verranno trattati nel rispetto delle previsioni recate dall'art. 11 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 c.d. Codice in materia di protezione dei dati personali.

ART. 10 – DIVIETO DI ASSUNZIONE

Considerato che il rapporto instaurato tra le parti contraenti non implica alcun rapporto di subordinazione e di gerarchia, al Fornitore del servizio è fatto divieto di richiedere la trasformazione del presente contratto in un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e ciò in relazione alle norme particolari che disciplinano la materia per il reclutamento e l'assunzione dei Pubblici dipendenti ed in relazione ai precetti costituzionali racchiusi all'art. 97 Cost. che testualmente prevede: "Agli impieghi nelle pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge."

ART. 11 – CLAUSOLA PENALE PER PRESTAZIONE NON ESEGUITA EX ART. 1382 c.c.

Al verificarsi dell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni assunte con il contratto in oggetto, la parte inadempiente sarà tenuta, in relazione alle previsioni recate dall'art. 1382 c.c., al pagamento della somma equivalente al valore della fornitura dei beni o dei servizi a titolo di penale a favore dell'altra parte. La concordata pattuizione consente di escludere sin d'ora il ricorso all'Autorità giudiziaria.

ART. 12 – CLAUSOLA PENALE PER IL RITARDO NELL'ADEMPIMENTO EX ART. 1382 c.c.

Al verificarsi dell'ipotesi di semplice ritardo nell'adempimento delle prestazioni contrattuali, la parte in mora, in ossequio alle previsioni recate dall'art. 1382 c.c., sarà obbligata all'adempimento della prestazione contrattuale assunta con il presente contratto ed al ristoro all'altra parte della somma di € 5,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione o fornitura del servizio. La concordata pattuizione consente di escludere sin d'ora il ricorso all'Autorità giudiziaria.

ART. 13 – CONTROVERSIE

Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione all'esecuzione del presente contratto sarà competente il foro di cui al R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611.

ART. 14 – REGISTRAZIONE DELLE SPESE

Le spese di registrazione dell'atto, in caso d'uso, sono a carico del fornitore del servizio, ai sensi degli art. 5 c. 2 e 39 del D.P.R. n. 131/86.

ART. 15 – TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Il presente contratto sarà pubblicato nel sito dell'Istituzione scolastica ai sensi del D.L.gs 33/2013, dell'art. 1 comma 2, del D. Lgs. 165/2001. Dell'art. 1 c. 32 della Legge 06 novembre 2012 n. 190, nonché delle disposizioni di cui al D.L 179/2012 convertito con modificazioni nella Legge 221/2012.

I Contraenti

Il Rappresentante Legale
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Antonella MEATTA



La sig.ra CARDINALI Alessia

Alessia Cardinali

